



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1372 / 2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIET AGRICOLA OVOMEK DI BERTON MARCO S.A.S, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DESMAN N. 60 A SANTA MARIA DI SALA (C.F./PIVA 00318950276) PER INSTALLAZIONE ESISTENTE AI SENSI DELL'ART 29 OCTIES DEL MEDESIMO D.LGS. AL FINE DELL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' IPPC CATEGORIA 6.6 LETTERA A) ALLEVAMENTO DI POLLAME > 40.000 POSTI DI GALLINE OVAIOLE.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura;

- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vii. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- viii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 29.04.2022, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024;
- iii. per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Vista le seguente normativa in materia ambientale:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli

impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.

- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24.04.2008.
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31.08.2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*" e della Deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22.06.2021 "*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*" rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Rilevato che:

- i. La Società Agricola Ovomec di Berton Marco S.a.s, con sede legale ed operativa in Via Desman n. 60 a Santa Maria di Sala (C.F./PIVA 00318950276) è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione n. 1964 prot. 59424 del 29/06/2012, successivamente sostituita con determina n. 2145 prot. 49992 del 02/07/2018 a seguito di riesame e quindi aggiornata con determina n. 537 del 15/03/2021 per l'adeguamento amministrativo a quanto previsto dalla DgrV 1100 del 31/07/2018, in particolare per la verifica delle BAT, la presentazione del Sistema di gestione ambientale ed il nuovo PMC.
- ii. L'autorizzazione ha validità 10 anni dal primo rilascio, con scadenza prevista per il 29/06/2022, pertanto ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, la ditta ha provveduto a presentare domanda per il rinnovo allegando documentazione tecnica (prot. 70723 del 28/12/2021) e successiva integrazione per l'invio della sintesi non tecnica (prot. 3717 del 21/01/2022).

- iii. La ditta ha dichiarato che non ci sono state modifiche dal rilascio dell'AIA determina n. 537 del 15/03/2021.
- iv. Verificato che il Gestore ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A, il 10/05/2022 prot. n. 27462 del 13/05/2022 ed ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Santa Maria di Sala;

Considerato che:

- a. In data 25/01/2022 prot. 4575, è stato fatto l'avvio del procedimento e si è provveduto a pubblicare l'avviso nel sito dell'ente in data 25/01/2022.
- b. In data 6/04/2022 prot. 20330 è stata indetta Conferenza dei servizi per il giorno 2/05/2022 in modalità telematica.
- c. Arpav, con nota prot. 23481 del 26/04/2022, ha inviato parere favorevole in merito al PMC.
- d. Il Comune di Santa Maria di Sala, con nota prot. 24794 del 2/05/2022, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.
- e. I Servizi veterinari, con nota prot. 24532 del 29/04/2022, hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.
- f. In data 03/05/2022 si è svolta la Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato la ditta e i vigili del fuoco (verbale prot. 26952 del 11/05/2022) con esito positivo.
- g. L'istruttoria tecnica, redatta su base documentale, si è conclusa con parere positivo;
- h. Il termine della conclusione del procedimento per il riesame dell'autorizzazione, previsto in 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, risulta essere rispettato ;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1- Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola Ovomec di Berton Marco S.a.s, con sede legale ed operativa in Via Desman n. 60 a Santa Maria di Sala (C.F./PIVA 00318950276) di seguito denominata "Gestore", per installazione esistente ai sensi dell'art 29-octies del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di galline ovaiole*".
- 2- L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT e Sistema di gestione ambientale prot. 70723 del 28/12/2021).
- 3- Il Gestore può accasare fino ad un massimo di 59.200 ovaiole.
- 4- Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "*Scheda riassuntiva caratteristiche installazione*", l'allegato 2 "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 70723 del 28/12/2021*", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018.
- 5- L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006. Sei mesi (6) prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione

contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

- 6- La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.
- 7- Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico.
- 8- Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (come ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
- 9- La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti ed emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto.

10. Gestione degli effluenti zootecnici e comunicazione nitrati

- a. Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche di gestione di settore (BAT), la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGRV n. 813 del 22/06/2021) ed il Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), nonché di ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi.
- b. La totalità della pollina prodotta dall'allevamento dovrà essere ceduta a soggetti terzi con frequenza minima di due volte la settimana e direttamente caricata sui mezzi di trasporto senza transitare attraverso la fase di accumulo in concimaia, fatto salvo motivate ed eccezionali situazioni indicate nel punto successivo.
- c. Nel caso eccezionale in cui il soggetto acquirente non possa ritirare la pollina con le frequenze sopra indicate e/o ci sia un improvviso cambio di acquirente e/o motivazioni sanitarie il Gestore dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana e dovrà provvedere, nel termine massimo di 15 giorni, a cedere il refluo ad un nuovo soggetto. Nel frattempo la pollina deve essere stoccata in concimaia coperta.
- d. Il Gestore è tenuto a conservare presso l'impianto la documentazione che attesta la regolarità della cessione a terzi degli effluenti zootecnici nei tempi e nei modi espressamente indicati in "comunicazione".
- e. Eventuali acque di percolazione derivanti dal dilavamento delle acque meteoriche delle piazzole esterne di carico/scarico degli effluenti zootecnici, dovranno essere adeguatamente raccolte e cedute assieme alla pollina. In ogni caso deve essere evitato ogni scorrimento e/o spandimento delle acque di dilavamento nel terreno contiguo all'impianto.
- f. Le acque di lavaggio delle attrezzature, locali di allevamento o aree esterne a contatto con la pollina, possono essere cedute a terzi con il refluo o utilizzate a scopo agronomico in tal caso dopo almeno 90 giorni di stoccaggio.

- g. Il Gestore è tenuto ad aggiornare la Comunicazione quando subentrano modifiche, quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, numero medio di capi accasati, strutture di stoccaggio, terreni utilizzati, cessioni a soggetti terzi. La nuova comunicazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell' utilizzazione agronomica o della cessione a terzi.
- h. L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, atti di assenso ed eventuali accordi di cessione di reflui.

11. Gestione degli stoccaggi

- a. Le materie prime, rifiuti, sostanze, sottoprodotti ed effluenti di allevamento devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.
- b. All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.
- c. In merito allo stoccaggio dei combustibili, devono essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
- d. I prodotti fitosanitari, gli altri prodotti ad azione biocida e le scorte di medicinali eventualmente presenti nell'installazione, devono essere stoccati in depositi idonei a raccogliere le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

12. Mangimi e materie prime per l'alimentazione

- a. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere conservati in contenitori chiusi, quali per esempio serbatoi o silos per lo stoccaggio delle materie prime e dei mangimi, e devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- b. Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.
- c. I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

13. Rumore

- a. La Ditta deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dall'attività di allevamento nel rispetto della normativa vigente.
- b. La Ditta deve tenere nota di eventuali segnalazioni e lamentele e darne comunicazione ad Arpav, Città metropolitana di Venezia e Comune al fine di attivare, presso i recettori sensibili, un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli Enti competenti.
- c. Le modalità di esecuzione delle analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con Arpav.
- d. L'analisi fonometrica andrà comunque aggiornata qualora subentrino modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santa Maria di Sala o degli impianti aziendali.

14. Diffusione di odori e polveri

- a. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali nelle fasi di allevamento e di cessione a terzi della pollina.
- b. La pollina ceduta, oltre a rispettare le modalità previste al punto 10, deve avere un contenuto di acqua il più basso possibile per evitare fermentazioni ed essere allontanata il più rapidamente possibile. In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, deve essere coperta da teli.
- c. In occasione della rimozione della pollina, con frequenza bisettimanale, la Ditta deve provvedere a pulire anche le concimaie annesse ai capannoni 1 e 2, raccogliendo l'eventuale pollina caduta in fase di carico e le polveri e le piume in uscita dagli estrattori che si sono depositate sul pavimento, sulle pareti e sulle reti.
- d. Le superfici esterne del capannone 3 devono essere sempre tenute pulite da reflui zootecnici, eventuali polveri e piume che possono cadere a terra durante le fasi di pulizia e carico nei mezzi.
- e. Lo spargimento nei terreni delle acque reflue deve avvenire secondo quanto indicato in comunicazione nitrati e deve aver luogo con il contestuale o immediatamente successivo interrimento e comunque entro le 24 ore successive, secondo le procedure e le indicazioni di cui alla DGRV 813/2021.
- f. Qualora emergano segnalazioni di odori circoscritte alla Società Ovomec, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26 a carico del Gestore. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

15. Emissioni in atmosfera

- a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.
- b. Gli effluenti di allevamento si devono gestire in modo corretto in modo da evitare fermentazioni anaerobiche attuando quanto previsto dalle BAT, al fine di evitare le emissioni di gas serra e di odori molesti.
- c. Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso siti sensibili (quali, ad esempio strade pubbliche, fabbricati extra aziendali, costruzioni residenziali), devono essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte e deve inoltre essere garantita una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.
- d. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

16. Consumi energetici

- a. Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo).

17. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

- a. Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropultrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC stimando l'acqua prelevata dal pozzo e quella di acquedotto.
- b. Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.
- c. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.
- d. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.
- e. I due scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici non sono sottoposti ad alcun limite di emissione ferme restando le prescrizioni dettate dal Comune nelle relative autorizzazioni per la gestione dei relativi impianti di trattamento che sono integralmente acquisite dal presente provvedimento.
- f. Le acque derivanti dalla disinfezione dei mezzi in entrata ed uscita devono essere raccolte in un apposito pozzetto chiuso che andrà controllato e pulito almeno una volta all'anno e di tali operazioni si darà riscontro nel piano delle manutenzioni. Il materiale contenuto nel pozzetto, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento. Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno.

18. Rifiuti

- a) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
- b) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.
- c) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.
- d) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).
- e) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.
- f) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.
- g) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta,

contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.

- h) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.
- i) Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

19. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

- a) Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.
- b) Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, ecc) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.
- c) Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.
- d) I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.
- e) I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.
- f) I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

Prescrizione controllo insetti e topi

- g) Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei locali, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo.
- h) Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.
- i) Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

20. Formazione del personale

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e d'informazione. Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- b. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

21. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

- a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, riportato nell'Allegato 2, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione;
- b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia.
- c. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle eventuali attività di autocontrollo di emissioni odorigene e rumore.
- d. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale. Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive. Andrà indicato anche il numero di capi venduti e morti.
- e. Nel report annuale vanno indicate le carcasse e le uova allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse e le uova, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.
- f. Nel report vanno indicati i terzisti che effettuano lo spandimento delle acque reflue (soggetto giuridico, mezzi utilizzati) e la comunicazione nitrati vigente di riferimento.

22. Conservazione della documentazione e controlli successivi

- a) Devono essere conservati presso l'impianto, sito in via Desman 60 a Santa Maria di Sala, a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.
- b) Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

23. Prevenzione e gestione degli incidenti

- a) Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.
- b) Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.
- c) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza

nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

- d) Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

24. Benessere animale e biosicurezza aviaria

- a) La Ditta deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria.
- b) La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento. ecc.

25. Prescrizioni BAT

La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella ceck list e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1 - 2	Sistema di gestione ambientale non certificato. Prevede protocollo contenimento rumore (BAT 9) e protocollo gestione odori (BAT 12)
3 - 4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Controllo consumi acqua
6 - 7	Ridurre produzione acque reflue
8	Uso efficiente energia
9 - 10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12 - 13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15	Non pertinenti: non ha stoccaggio di pollina
16-17	Non pertinenti: non produce e non stocca liquame
18	Stoccaggio acque di lavaggio in vasche interrate
19	Non pertinenti: non produce e non stocca liquame
20-22	Non pertinenti: non fa spandimento di pollina
21	Utilizzo agronomico acque reflue
23-24-25-27-29	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo.
26	L'analisi olfatto-metrica andrà eventualmente effettuata dopo verifica di eventuali segnalazioni di disagi odorigeni dai recettori sensibili opportunamente monitorate
28 -30- 32-33-34	Non pertinenti alla tipologia di allevamento

31	Ridurre emissioni diffuse

La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

26. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto

- a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Santa Maria di Sala, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;
- b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.
- c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

27. Modifica degli impianti e variazioni di titolarità

- a) Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter e 29-quater del medesimo decreto.
- b) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredata la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

28. Ulteriori indicazioni

- a) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- b) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- c) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- d) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.

- e) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- f) Il presente provvedimento viene trasmesso, tramite SUAP, alla Società Agricola Ovomec s.a.s. di Berton Marco, al Comune di Santa Maria di Sala, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 3 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 70723 del 28/12/2021

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente